

N. R.G. 2025/86



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Nella causa n. r.g. 86/2025 il Giudice dott. Michele Delli Paoli ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Visto il ricorso per concordato minore, ex art, 74 CCII, depositato da
 titolare dell'omonima ditta individuale;
- letta la relazione dell
- visto e richiamato il Decreto del 17.11.2025;
- vista la mancata adesione espressa da

1.Le regole di distribuzione dell'attivo: dalla priorità assoluta a quella relativa

- ritenuto che al concordato minore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al concordato preventivo, ex art. 74 IV comma CCII;
- osservate le differenti ricostruzioni del sistema di trattamento dei creditori, che - in via sintetica - vengono ricondotte alle opposte regole della priorità assoluta (absolute priority rule - APR) e della priorità relativa (relative priority rule - RPR);
- ritenuto che, in estrema sintesi, la prima delle due regole impedisca la soddisfazione del creditore di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente, salvo che siano utilizzate risorse finanziarie non provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso e che costituiscano apporti "neutri" di terzi estranei; la seconda regola consente, invece, il pagamento di creditori di rango inferiore

anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore, e che dunque il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti comunque l'ordine delle prelazioni; -ritenuto che la questione ermeneutica da affrontare sia quella se - e in quali limiti - sia ammissibile una qualche soddisfazione dei creditori appartenenti ad una classe di rango inferiore (chirografari) qualora i creditori di rango superiore (privilegiati) non ottengano integrale soddisfazione;

-osservato che le risorse finanziarie derivanti dalla continuazione dell'attività d'impresa non sono finanza esterna in senso stretto (liberamente distribuibili senza rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione) secondo la definizione della Corte di Cassazione, perché si tratta di fondi generati e derivanti dal reddito prodotto dall'impresa stessa, non da apporti esterni (come ad esempio da terzi donanti, nuovi soci o banche) che non facevano parte del patrimonio aziendale prima della crisi; pertanto la finanza esterna è costituita solo da apporti di risorse economiche esogene al patrimonio dell'imprenditore al momento dell'avvio della procedura concorsuale, utilizzate esclusivamente per soddisfare il fabbisogno del piano concordatario; detto altrimenti, il concetto di finanza esterna si riferisce alle risorse che non rientrano nel patrimonio dell'azienda al momento dell'ingresso in una procedura concorsuale, mentre il *surplus* finanziario che deriva dalla prosecuzione dell'attività di impresa (ovvero il suo reddito operativo) non costituisce finanza esterna [cfr. tra le tante Cass. n. 22169 del 6 agosto 2024 che ha stabilito che il surplus finanziario ottenuto dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in un concordato preventivo con continuità aziendale -ai sensi dell'art. 186-bis L. deve essere considerato un mero incremento di valore dei beni produttivi e quindi non può essere sottratto al rispetto delle cause legittime di prelazione, cioè dell'ordine di pagamento dei crediti previsti dalla legge (APR); vedi anche Cassazione civile con Sentenza n. 28574 del 28/10/2025 per cui *“la proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo*

dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio..”].

2.La proposta concordataria

-osservato che, nel caso di specie, le risorse messe a disposizione dei creditori si esauriscono nella quota di reddito derivante dalla continuazione dell'attività di impresa (€ 400,00 per 48 mesi, per totali € 19.200,00) svolta dal ricorrente nella forma della ditta individuale;

3.il mancato rispetto della regola di cui al § 1

-osservato che - come sopra meglio esplicitato - nel concordato minore, per effetto del rinvio dell'art. 74, comma 4, alle regole del concordato preventivo “in quanto compatibili”, la proposta non può derogare liberamente all'ordine delle cause legittime di prelazione (cfr. Trib. Ferrara 21.2.2024); soltanto al surplus eccedente il valore di liquidazione si applica la regola della priorità relativa (c.d. relative priority rule - RPR), prevedendo il pagamento dei creditori di rango inferiore anche quando vi siano creditori aventi una gradazione di ordine superiore, che non sono stati integralmente soddisfatti (cfr. Trib. Parma 2.6.2024);

-osservato che il piano originario prevedeva, in sintesi:

- pagamento del 5% del privilegio **CP_I**
- pagamento del 5% del chirografo **CP_I**
- pagamento del 5% del privilegio della Polizia Municipale;
- prosecuzione fuori piano di alcuni finanziamenti privati (chirografari) al 100%.

Ebbene si osserva che il piano proposto non tiene conto dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione ma prevede una percentuale di soddisfacimento unica del 5% (poi incrementata al 5,7% nella memoria integrativa); la falcidia imposta ai creditori privilegiati appare eccessivamente penalizzante per i medesimi e ciò si accompagna ad un trattamento migliore (e non marginale) dei creditori di rango inferiore (chirografari) estranei al concorso (finanziamenti), con conseguente aggravio della falcidia dei privilegiati.

Nel caso di specie, i debiti **Renault**, **Cassa di Risparmio di Asti** e **Findomestic** (non privilegiati) non risultano inclusi nella proposta concordataria e (in base al piano proposto) avrebbero continuato a essere onorati integralmente (al 100%).

La memoria integrativa ribadiva la scelta di escludere i tre finanziamenti sostenendo che:

- Renault riguarda l'auto di famiglia;
- il prestito CR Asti è personale ed è anche garantito dalla moglie;
- Findomestic riguarda un frigorifero ed è di importo modesto.

Tuttavia, questa giustificazione non appare condivisibile in quanto (a dispetto delle difese del ricorrente che invoca la natura esclusivamente personale di tali debiti) in violazione della regola della priorità assoluta (APR) il debitore vorrebbe continuare a destinare risorse mensili derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa a creditori chirografari (esclusi dalla procedura e) soddisfatti integralmente, mentre i creditori pubblici privilegiati subirebbero una falcidia relevantissima (prossima al 95%).

Questa criticità è stata evidenziata anche dall'Agenzia delle Entrate che ha contestato come l'intero costo della crisi venga sostanzialmente scaricato sull'Erario, mentre altri creditori privati restano estranei al sacrificio concorsuale, con loro soddisfazione integrale, in violazione della *par condicio creditorum*.

Questo rilievo è decisivo in punto non accoglibilità della domanda del ricorrente anche sotto il profilo della (minor) convenienza comparativa dello strumento proposto rispetto alla liquidazione controllata; ciò poiché nel concordato minore l'omologazione

può avvenire anche senza adesione del Fisco solo se la sua adesione è determinante per raggiungere la maggioranza (artt. 79 e 80 CCII) e a condizione che la proposta risulti più conveniente rispetto alla liquidazione controllata.

Nel caso in esame è di tutta evidenza che la proposta concordataria risulti meno conveniente per l'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria dal momento che in sede di liquidazione controllata - in sede di formazione del passivo con una corretta graduazione delle cause legittime di prelazione - l'erario privilegiato percepirebbe una percentuale più alta di quella offertagli con la proposta di concordato per cui è causa, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

Sebbene il Giudice abbia chiesto alla parte ricorrente la ragione per cui i finanziamenti chirografari esclusi non determinerebbero una distorsione del concorso (situazione difficilmente dimostrabile in caso di ditta individuale ove sussiste una totale confusione tra sfera privata e d'impresa) alcuna giustificazione condivisibile è stata avanzata dal ricorrente.

Occorre da ultimo evidenziare che la circostanza che il Tribunale abbia poi aperto la procedura non equivale a sostenere che il piano sia omologabile: il decreto del 17.11.2025 dispone difatti l'apertura della procedura di concordato minore, ma non l'omologazione. L'apertura presuppone solo una valutazione sommaria e preliminare iniziale di ammissibilità e la prosecuzione del procedimento verso il voto dei creditori; quindi, il fatto che il Tribunale abbia aperto la procedura non supera affatto le criticità sopra evidenziate.

4. Immodificabilità del piano dopo l'inizio del voto

Il Tribunale di Roma con Sentenza del 22.09.2025 si è espresso sul tema dell'immodificabilità, dopo l'espressione del voto da parte dei creditori e prima dell'omologazione da parte del Tribunale, della proposta e del piano di concordato

minore ex art. 74 CCII, salvo si tratti di rettifiche, non peggiorative per i creditori, che non incidano in maniera rilevante sul piano già sottoposto al voto.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità della domanda di parte ricorrente.

Non luogo a provvedere sulle spese, vista la dimensione squisitamente unilaterale che ha assunto il presente procedimento.

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.

NULLA in punto spese.

Si comunichi al ricorrente.

Così deciso il 27.4.2026

Il GD

Michele Delli Paoli